

GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

P A R T E S P E C I A L E

SEZIONE I

**RISK ASSESSMENT – DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL
RISCHIO GIURIDICO DERIVANTE DALLA
POTENZIALE COMMISSIONE DEI REATI PREVISTI
DAL D. LGS. 231/01**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	OGGETTO	APPROVAZIONE
Adozione del Mog	Adozione del Mog	Verbale Assemblea dei Soci del

Premessa

Nell'aggiornamento del presente modello si è ritenuto di fare propri i criteri di rischio giuridico utilizzati nella originaria redazione del modello.

Nella parte speciale si sono tuttavia evidenziate quelle categorie di reati presupposto la cui commissione appare a rischio più elevato.

1. Criteri per la enucleazione del rischio giuridico ai sensi del D. Lgs. 231/01

L'individuazione delle aree aziendali e più in particolare l'enucleazione dei processi/attività cd. 'sensibili' che possono presentare un (potenziale) rischio di commissione di uno (o più) reati tra quelli considerati nel DECRETO, è stata condotta sulla base dei diversi aspetti in cui si articola l'operatività della Giugliano Costruzioni Metalliche S.r.l. alla stregua del proprio oggetto sociale.

Va evidenziato innanzitutto come non sempre sia possibile abbinare uno specifico ambito o processo aziendale ad una determinata categoria di reati, poiché molti dei reati previsti dal DECRETO, se calati nell'ambito di un'impresa collettiva, possiedono caratteristiche ineliminabili di 'trasversalità' e dunque possono essere accomunati/abbinati a più aree (es. si pensi ai reati contro la Pubblica Amministrazione). Questo sotto il profilo oggettivo.

Invece, sotto il profilo soggettivo, difficilmente, salvo che per processi di natura altamente decisionale (es. le decisioni assunte dall'Organo Amministrativo) risulta differenziabile all'interno della medesima area o processo aziendale la singola persona e/o la funzione potenzialmente in grado di commettere un determinato reato, perché sovente il personale dipendente (e non solo), pur avendo una precisa identità di mansioni lavorative, prende parte a più processi aziendali. Infine, voler frazionare la 'mappatura' del rischio di commissione di reati sotto il profilo del singolo soggetto o risorsa aziendale, non tiene conto di una ben nota regola di esperienza, per la quale nelle realtà aziendali strutturate, i reati vengono commessi da più persone in concorso o cooperazione colposa tra loro, proprio in ragione del fatto che vige una frammentazione di compiti tale da rendere assai difficile ipotizzare la commissione di reati da parte di un'unica persona senza il contributo di altri (tipico il caso degli infortuni sul lavoro, in cui quasi sempre la/e cautela/e violate viene ascritta a diverso titolo ad una pluralità di soggetti, quali il datore di lavoro, il dirigente e/o il preposto alla sicurezza).

La valutazione del rischio giuridico prende avvio dalla comparazione tra la strutturazione di ogni fattispecie penale richiamata dal DECRETO (per la cui analisi e commento, come già detto, si rimanda all'Allegato n.1 del Modello Organizzativo) ed i processi aziendali di

GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001
PARTE SPECIALE, SEZIONE I

pertinenza delle varie aree aziendali, così da poter individuare quali processi (secondo una valutazione di tipo prognostico) possono costituire potenziali occasioni per commettere un determinato reato o più reati.

Va da sé che, in linea puramente ipotetica (e quindi di astratta possibilità), nessun reato tra quelli richiamati dal DECRETO potrebbe essere escluso, ma se il Modello Organizzativo prevedesse procedure e presidi di controllo finalizzati a contrastare la commissione di ogni reato, compresi reati che nulla hanno a che vedere con l'operatività della Giugliano Costruzioni Metalliche S.r.l., si rischierebbe una vera e propria 'paralisi' dei processi gestionali fisiologici anche ai livelli più bassi; di qui la necessità di operare una selezione orientata a contrastare in modo efficace (senza compromettere l'efficienza dei processi aziendali) solo quei reati ai quali si possa assegnare un concreto, reale indice di rischio, mettendo da parte gli altri.

Alla stregua di tale criterio apparirà logico (e pertanto giustificato per le specifiche finalità del Modello Organizzativo) assegnare un indice di rischio solamente a quelle aree e, più in generale, a quei processi aziendali che mostrino di possedere concretamente, per ragioni di fatto e/o di diritto, uno spunto di occasione per la potenziale commissione di uno (o più) reati tra quelli previsti nel DECRETO; questo a prescindere dalla tipicità, grado e intensità del dolo richiesti da ogni fattispecie di reato. Per converso non saranno abbinati ad alcun indice di rischio da commissione di reato/i, le aree ed i processi privi delle caratteristiche evidenziate.

Va poi chiarito che il Modello Organizzativo è un documento giuridico formato da "regole cautelari" e, pertanto, la prevenzione del/i reato/i non può che partire dalla individuazione di uno specifico fattore di rischio; tale fattore di rischio si ritiene sia rappresentato dal/i punto/i di contatto che uno e/o più processi aziendali (nei quali possono intervenire di volta in volta soggetti diversi tra loro posti a livelli differenti nell'organizzazione dei fattori che concorrono alla realizzazione dell'operato dell'impresa), presenta con una e/o con più fattispecie di reato previste dal DECRETO.

E' evidente che più numerosi sono i punti di contatto tra la condotta tipica descritta nella fattispecie di reato ed i processi aziendali, maggiori saranno i rischi giuridici di potenziale commissione del/i reato/i; viceversa l'assenza di tali punti di contatto tra la condotta tipica descritta nella singola fattispecie di reato ed i processi aziendali, porterà ad un giudizio di sostanziale irrilevanza del rischio giuridico e dunque ad escludere quella/e fattispecie.